



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza
Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

DETERMINAZIONE N. 132

del 21/ 06/ 2024

OGGETTO:

Gara regionale centralizzata a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per ciascun lotto di gara ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di elettrostimolatori cardiaci definitivi, di defibrillatori impiantabili, di dispositivi per il trattamento elettrico avanzato dello scompenso cardiaco, di dispositivi per il monitoraggio del ritmo cardiaco, di materiale correlato all'impiantistica e servizi connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo (ASL 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona; ASL 2 Chieti-Lanciano-Vasto; ASL 3 Pescara; ASL 4 Teramo) - Numero gara 7278811 - Prosecuzione degli effetti giuridici ed economici sino al 31.12.2024 – salvo recesso unilaterale anticipato - dei contratti/accordi quadro (e atti conseguenti) sottoscritti all'esito dell'aggiudicazione disposta con Determinazione n. 29 del 24.02.2020 e s.m.i.

Il giorno 21 giugno 2024 a L'Aquila, nella sede legale dell'AREACOM - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (già ARIC),

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 il sottoscritto, nelle more di riassegnazione dell'incarico dirigenziale relativo all'Area della Committenza, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: "*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*";

ATTESO che AreaCom (già ARIC) ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "*Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori*" e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTO il Regolamento dell'AreaCom approvato con Deliberazione n. 3 del 29.01.2024 recante "*Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AreaCom*";

VISTI gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022;

VISTA la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto "*Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo*";

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 14.12.2022 avente ad oggetto "*Adozione del Piano*

Biennale degli acquisti 2023-2024” con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2023/2024 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 avente ad oggetto: *“Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 (GU Serie Generale n.189 del 16-08-2018)”* che individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per le quali l'ANAC non rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che le categorie “Pace-maker” e “Defibrillatori” rientrano tra le categorie riservate da DPCM alla competenza esclusiva dei Soggetti Aggregatori;

PREMESSO che:

- con determinazione n. SA/cs 03/18 del 20/12/2018, è stata disposta l'indizione della procedura di gara aperta per l'affidamento della fornitura di elettrostimolatori cardiaci definitivi, di defibrillatori impiantabili, di dispositivi per il trattamento elettrico avanzato dello scompenso cardiaco, di dispositivi per il monitoraggio del ritmo cardiaco, di materiale correlato all'impiantistica e servizi connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 comma 3 del citato D. Lgs. 50/2016, suddiviso in n. 24 (ventiquattro) lotti e finalizzato alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più operatori economici per ciascun lotto di gara ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Codice per i lotti dal n. 1 al n. 23, mentre per il lotto n. 24 verrà individuato, quale parte dell'Accordo Quadro, un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del citato Codice, del valore complessivo dell'Accordo Quadro pari ad € 95.482.962,00 (iva esclusa), riferito all'intera durata contrattuale di 48 mesi, comprensivo dell'opzione di estensione di un quinto per sopravvenute esigenze e secondo necessità e 6 (sei) mesi per esercizio opzione differimento scadenza contrattuale;

- con Determinazione n. 29 del 24.02.2020 è stata aggiudicata, in via definitiva, la procedura di gara *de qua*;

- in esito all'aggiudicazione della procedura di gara in argomento di cui alla citata Determinazione n. 29 del 24.02.2020 e ss.mm.ii. sono stati stipulati gli Accordo Quadro di durata quadriennale con gli operatori economici aggiudicatari della fornitura dei dispositivi ricompresi nei rispettivi lotti di partecipazione;

- a seguito del suddetto Accordo Quadro, le singole AA.SS.LL. hanno successivamente stipulato con gli operatori economici aggiudicatari, contratti attuativi aventi ad oggetto la fornitura dei dispositivi ricompresi nei lotti sopra riportati;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale ARIC n. 65 del 14.12.2022 con la quale sono state approvate le iniziative da espletarsi nel biennio 2023-2024 nonché l'aggiornamento per l'anno 2022 e nella quale l'allegato A riporta la procedura *“Elettrostimolatori cardiaci definitivi, defibrillatori impiantabili, dispositivi per il trattamento elettrico avanzato dello scompenso cardiaco, dispositivi per il monitoraggio del ritmo cardiaco, materiale correlato all'impiantistica e servizi connessi occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo”* tra le iniziative in programmazione nell'anno 2024;

- la nota ARIC prot. n. 5538 del 14.12.2022 con la quale è stata trasmessa alle Aziende Sanitarie regionali la predetta deliberazione per opportuna conoscenza nonché per gli adempimenti di competenza rispetto alle soluzioni ponte da adottare nelle more di attivazione delle Convenzioni/Accordi quadro stipulati da questa Agenzia;

RILEVATO che, nelle more dell'espletamento e dell'aggiudicazione della nuova procedura di gara, le Aziende sanitarie hanno comunque l'obbligo di garantire la continuità dell'approvvigionamento dei dispositivi medici *de quibus* in relazione alle esigenze aziendali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

VISTA la delibera ANAC n. 1200 del 23 novembre 2016 con la quale l'Autorità chiarisce i termini entro i quali si può considerare legittima la proroga tecnica dell'affidamento di un servizio per il tempo necessario ad evitare il blocco dell'azione amministrativa;

VISTO il precedente Parere AG n.38 del 16 maggio 2013 con il quale l'AVCP (ora ANAC) individua alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in ragione del principio della continuità dell'azione amministrativa, e comunque per motivi obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

VISTA la Deliberazione ANAC n. 152 del 19 febbraio 2020 che stabilisce che *“La proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro”*;

VISTA la mail del Direttore Generale AreaCom del 20.06.2024 con la quale è stata manifestata alle AA.SS.LL regionali la volontà dell'Agenzia di procedere all'adozione di apposito provvedimento di prosecuzione degli effetti giuridici ed economici degli Accordi Quadro stipulati dell'esito all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto sino al 31.12.2024;

RITENUTO pertanto la sussistenza delle ragioni per le quali è opportuno ricorrere all'istituto della “proroga tecnica” ovvero la “prosecuzione degli effetti giuridici ed economici” in modo da assicurare la continuità delle forniture nelle more dell'espletamento della procedura di gara centralizzata in programmazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia.

VISTO il combinato disposto di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 che prevede l'obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;

DATO ATTO che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190/2012 e alle Linee Guida ANAC n. 15/2019;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di recepire** le indicazioni di cui alla mail del Direttore Generale AreaCom del 20.06.2024;
3. **di procedere**, per le motivazioni di cui in premessa, alla prosecuzione degli effetti giuridici ed economici fino al 31.12.2024 - salvo recesso unilaterale anticipato - dei contratti/accordi quadro (e atti conseguenti) sottoscritti tra gli operatori economici aggiudicatari dei dispositivi ricompresi nei rispettivi lotti della gara di cui all'oggetto e questa Agenzia;
4. **di stabilire** che resta fermo il diritto di recesso *ad nutum* con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni in caso di perfezionamento dei contratti/accordi quadro discendenti dall'aggiudicazione della procedura di gara centralizzata di prossima indizione;
5. **di precisare** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo per i successivi adempimenti di competenza;
7. **di notificare** la presente determinazione agli operatori economici aggiudicatari della procedura di gara di che trattasi;
8. **di dare atto** che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web www.areacom.eu, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(Dott.ssa Roberta Di Biase)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato elettronicamente

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

Firmato digitalmente